



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco
Al Revisore
del Comune di
SAN ZENONE AL PO (PV)

OGGETTO: Comune di SAN ZENONE AL PO (PV).

Relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 e sui bilanci di previsione 2015 e 2016 redatte ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. - Comunicazione d'archiviazione dell'istruttoria.

A seguito dell'esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 e dei bilanci di previsione degli esercizi 2015 e 2016 del Comune di SAN ZENONE AL PO (PV) sono emerse alcune criticità per le quali si raccomanda:

1. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, avendo cura di reimputare solo gli impegni e gli accertamenti previsti dai principi contabili.

Ad esempio, si rileva l'erronea reimputazione all'esercizio 2015 degli impegni di spesa imputati al titolo I, capitolo 340 "raccolta, smaltimento rifiuti solidi urbani", n. 26/2014 del **31 dicembre 2014** per 9.200 euro, n. 231/2013 per 8.000 euro, n. 520/2013 per 1.476,55 euro. Analogamente, appaiono errate le reimputazioni al 2015 degli impegni di spesa iscritti al titolo I, capitolo 50 "spese per fornitura generali", n. 14 del **31 dicembre 2014** per 3.692,48 euro, nn. 67 e 419/2012 per 134,10 e 351,89 euro, n. 507/2013 per 7.500 euro.

Inoltre, in difformità da quanto richiesto dai principi contabili, non risulterebbe l'iscrizione a bilancio dell'accertamento per i controlli predisposti relativi alla



CORTE DEI CONTI

- TARES degli anni 2013 e 2014, citati dall'organo di revisione nell'ambito delle entrate per recupero dell'evasione tributaria nel parere al rendiconto 2015.
2. La corretta costituzione del fondo pluriennale vincolato. Si rammenta che nel 2016 detto Fondo non risulta costituito nemmeno per le spese di personale; nel 2015, tenuto conto delle censure indicate, ammontava a 125.851,69 euro di parte corrente e di 36.345,03 euro in conto capitale, iscritto esclusivamente in entrata.
 3. La rimozione delle cause che hanno determinato, in più esercizi, e anche nel 2015 e nel 2016, il superamento della soglia del 40 per cento stabilita per il rispetto del parametro di deficitarietà n. 4) di cui al decreto del Ministro dell'Interno 18 febbraio 2013 relativo all'accumulo di residui passivi di parte corrente, già oggetto di rilievo nella pronuncia della Sezione n. 403/2016/PRSE sui rendiconti degli esercizi 2013 e 2014.
 4. La rimozione delle cause che hanno determinato il continuo ricorso all'anticipazione di tesoreria, peraltro in peggioramento, per gran parte degli esercizi in esame. Anche tale criticità è stata già oggetto di rilievo nella citata pronuncia della Sezione n. 403/2016/PRSE cui non è stato dato riscontro.
 5. La corretta ed esaustiva determinazione del F.C.D.E. da accantonare nel risultato di amministrazione rivolta a tutte le tipologie di entrata per le quali è prevista l'analisi. Risulta la grave inadeguatezza dell'accantonamento nel risultato di amministrazione che nel 2015 è limitato a 6.914,50 euro a fronte di residui attivi conservati di 409.530,74 euro, in aumento.
 6. La corretta ed esaustiva determinazione del F.C.D.E. da stanziare nel bilancio di previsione rivolta a tutte le tipologie di entrata per le quali è prevista l'analisi. Si raccomanda la massima attenzione nell'individuare l'annualità delle riscossioni effettuate in conto competenza, e soprattutto in conto residui negli esercizi successivi a quello dell'accertamento; si raccomanda, altresì, di **adeguare** l'accertamento contabile con eventuali incrementi correlati a maggiori entrate, in modo tale che il rapporto tra gli incassi e gli accertamenti **sia inferiore a 1**.
In entrambe le tabelle 4.4.2 e 4.5.1 del questionario al bilancio di previsione 2015, necessarie per lo studio dell'andamento della riscossione nel quinquennio osservato, sono emersi degli errori di compilazione significativi. Si rileva, ad esempio, che nella tabella 4.4.2, in corrispondenza delle annualità 2010 e 2012 l'ammontare delle riscossioni in c/residui al 31 dicembre risulta superiore ai residui attivi riportati al 1° gennaio, determinando delle percentuali di riscossione del 155,74 e del 149,90 per cento, logicamente irrealizzabili.
Analogamente, nella tabella 4.5.1 le previsioni di bilancio risultano parziali rispetto ai valori stanziati nel documento approvato dal Consiglio comunale.



CORTE DEI CONTI

7. La quantificazione del F.C.D.E. con il c.d. metodo semplificato, procedura consentita laddove si tenga conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri a esercizi futuri. Si evidenzia, infatti, che l'Amministrazione, nel 2016, ha ritenuto di applicare tale metodo nonostante l'incremento continuo dello *stock* di residui attivi e le difficoltà a realizzare l'entrata, come rilevato dall'organo di revisione nel parere al rendiconto 2015. Al 31 dicembre 2016 il F.C.D.E. accantonato, pari a 2.000 euro, ammontava solamente a 0,46 per cento dei residui conservati, mentre la parte disponibile del risultato di amministrazione era di 2.219 euro.
8. Il corretto ed esaustivo accantonamento nel risultato di amministrazione delle voci previste dai principi contabili. In particolare, nel 2016 risulta omessa la quantificazione dell'indennità di fine mandato del sindaco come rilevato anche dall'organo di revisione nel parere al rendiconto.
9. Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica **anche** nel bilancio di previsione. Si richiama, infatti, il parere **non** favorevole dell'organo di revisione al bilancio di previsione 2016 per il mancato rispetto del pareggio di bilancio.
10. L'attuazione delle procedure di iscrizione ed aggiornamento della piattaforma per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7-*bis*, commi 4 e 5, del decreto legge n. 35/2013 e s.m.i. (conv., con modificazioni, dalla legge n. 64/2013), oggetto di rilievi da parte dell'organo di revisione.
11. L'applicazione dell'avanzo di amministrazione, avendo cura di verificare la sussistenza dei presupposti necessari per l'iscrizione all'entrata del bilancio, ivi compresi quelli relativi alla corretta quantificazione del F.C.D.E.
12. L'utilizzo della tipologia "Servizi conto terzi" in modo conforme ai principi contabili.

Alla verifica dei suddetti aspetti della gestione si provvederà nell'ambito dei successivi controlli, a partire da quelli sul rendiconto dell'esercizio 2017, in relazione ai quali, in linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle autonomie di questa Corte (cfr., da ultimo, delibere n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), potranno essere richiesti ulteriori elementi su esercizi pregressi e sulla gestione successiva.

Si richiede, in ogni caso, di verificare la congruità dell'accantonamento a F.C.D.E., anche in vista della prossima approvazione del rendiconto 2019, al fine di evitare che spese esigibili siano finanziate con entrate di dubbia esigibilità.

Si precisa, infine, che il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la metodologia adottata non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che



CORTE DEI CONTI

possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Copia della presente nota dovrà essere trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, per quanto di competenza.

Si richiama, infine, l'obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito *web* istituzionale dell'Ente dei rilievi della Corte dei conti ai sensi dell'art. 31 del T.U. trasparenza (d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

Il Magistrato Istruttore
(Dott. Ottavio Caleo)



CORTE DEI CONTI